

N. 00528/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00260/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 260 del 2014, proposto da:
Gsa - Gruppo Servizi Associati S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv.
Mariano Protto, Massimiliano Bellavista, Luca Mazzeo, con domicilio
eletto presso Massimiliano Bellavista Avv. in Trieste, via Milano 17;
Euro&Promos Fm Soc. Coop. P.A., rappresentato e difeso dagli avv.
Massimiliano Bellavista, Mariano Protto, Luca Mazzeo, con domicilio
eletto presso Massimiliano Bellavista Avv. in Trieste, via Milano 17;

contro

Autovie Venete S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco
Carbone, con domicilio eletto presso Gianfranco Carbone Avv. in
Trieste, via Romagna 30;

nei confronti di

Miorelli Service S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Alberto M Bruni, Orsola Cortesini, Piero Gerin, con domicilio eletto presso Piero Gerin Avv. in Trieste, via Carducci 10; Pulitori ed Affini S.p.A., Helyos S.r.l., I.S.S. Italia A. Barbato S.r.l., Meranese Servizi S.p.A., Pulistar S.r.l.;

per l'annullamento

- della delibera del C.d A. di AutovieVenete S.p.A. dd 27/05/2014, con la quale è stato aggiudicato definitivamente alla costituenda ATI Miorelli Service S.p.A. - Pulitori Affini S.p.A. relativo al servizio di pulizia e fornitura di materiale igienico-sanitario a ridotto impatto ambientale;
- dei verbali di gara n.1 dd 11/02/2014, n. 2 dd 27/02/2014, n. 3 dd 13/03/2014 e n.4 dd 8/05/2014, in particolare nella seduta riservata il n. 1 dd 28/02/2014, n.2 13/03/2014, n.3 dd 14/03/2014, n. 4 dd 10/04/2014 e n. 5 dd 11/04/2014;
- del provvedimento di aggiudicazione provvisoria dd 8/05/2014;
- del provvedimento di diniego dell'autotutela prot. U/22931 dd 17/06/2014;
- delle note della Commissione di gara dd 6/06/2014 relative al diniego dell'autotutela, prot. n. E/21782 dd 10/06/2014;
- dei decreti del Min. Infrastrutture e dei Trasporti di nomina della Commissione di gara prot. n. 27 dd 29/01/2014 nonchè prot. n. 33 dd 31/01/2014, nonchè del decreto di nomina del presidente della Commissione da ultimo nominato e delle relative istanze (non conosciute della controinteressata società)
- per l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo della società di aggiudicare il servizio alla costituenda ATI con capogruppo mandataria GSA S.p.A., nonchè dell'invalidità e/o inefficacia del contratto stipulato

in relazione e alla procedura aperta de qua tra stazione appaltante e i controinteressati.

- in via subordinata, dell'illegittimità dell'intera procedura di gara e delle operazioni compiute nonchè degli atti assunti dalla Commissione;
- nonchè per il risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autovie Venete S.p.A. e di Miorelli Service S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 il dott. Enzo Di Sciascio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'ATI GSA e Euro&Promos chiede l'annullamento della deliberazione con cui è stato aggiudicato, a procedura aperta, da Autovie Venete il servizio di pulizia e fornitura di materiale a ridotto impatto ambientale, in uno con i verbali, il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, il diniego di autotutela con le note illustrative e la nomina della Commissione di gara e del suo Presidente.

Chiede altresì l'accertamento dell'obbligo di aggiudicare all'ATI ricorrente.

In fatto premette che il metodo di aggiudicazione, mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa, era dettagliato negli artt. 11 e 12 del

disciplinare di gara nella valutazione dei seguenti elementi, con i punteggi massimi per ciascuno indicati:

Sistema organizzativo di fornitura del servizio – punti 13;

Personale – punti 10;

Metodologia tecnico – operativa – punti 8;

Sicurezza e tipo di macchine, strumenti e attrezzature – punti 10;

Soluzioni finalizzate a ridurre gli impatti ambientali – punti 9;

Proposte migliorative ed innovative del servizio, senza costi aggiuntivi per la stazione appaltante – punti 10;

In ordine a tali elementi, caratterizzanti il punteggio tecnico, il disciplinare prevedeva di assegnare un coefficiente centesimale fra un minimo di 0 e un massimo di 1. I coefficienti andavano applicati a ciascun elemento ponderale, come da bando e disciplinare. La somma andava a determinare il punteggio tecnico.

L'attribuzione dei punteggi da parte dei singoli commissari doveva essere accompagnata da dettagliata motivazione, da esprimersi mediante la compilazione di schede per ogni concorrente.

All'esito della valutazione la ricorrente si vedeva collocata al quarto posto, come di seguito dettagliato:

ATI Miorelli Service spa con Pulitori ed affini spa punti 90, 09;

Helyos srl punti 90,06

ATI ISS Italia A. Barbato con Pulistar srl e Meranese Servizi spa punti 89,51

GSA – Gruppo servizi associati e Euro&Promos (di seguito GSA) 86,56

Il raggruppamento ricorrente ha quindi formalizzato un'informativa ex art. 243 bis D. Lgs n. 163/2006, rilevando plurimi errori e disparità nel punteggio assegnato ai concorrenti, con evidenti disparità e difformità dalla motivazione che aveva condotto alla loro assegnazione, in particolare per quanto concerne l'elemento di valutazione T5 – Soluzioni finalizzate a ridurre gli impatti ambientali, osservando che, se il punteggio numerico fosse stato ad essa conforme GSA si sarebbe aggiudicata l'appalto.

Una ulteriore richiesta di chiarimento urgente, relativa alla mancata comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, veniva riscontrata con l'affermare che essa era stata comunicata tramite PEC, il che non corrisponderebbe al vero. Intanto lo stesso giorno si procedeva all'aggiudicazione definitiva e successivamente l'amministratore delegato della stazione appaltante respingeva formalmente l'istanza di autotutela.

Il necessario ricorso giurisdizionale si fonda sui seguenti motivi:

Violazione dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 12 del disciplinare di gara. Contraddittorietà, illogicità e violazione di autolimiti

Dalla lettura dei verbali, in particolare nella parte riguardante l'elemento T5 – Soluzioni finalizzate a ridurre l'impatto ambientale – Elemento E, l'attribuzione dei punteggi alle imprese concorrenti non è congruente con la motivazione, che l'art. 12 dl disciplinare vuole adeguata e dettagliata, evidenziando evidenti disparità di trattamento e contraddittorietà nell'attribuzione dei punteggi, che non corrisponde alle motivazioni che l'accompagnano.

In particolare sono identiche le motivazioni della Commissione riguardo le valutazioni tecniche e quelle sui prodotti di pulizia fra l'ATI Issitalia, l'ATI Friulclean , l'ATI Icarus Servizi ma alla prima vengono assegnati 8,64 punti, alla seconda 9 punti, alla terza 9 punti e alla ricorrente ATI GSA solo 5,04 punti, nonostante tutte presentino “prodotti di pulizia ...conformi alle prestazioni del capitolato prestazionale” e che “il concorrente presenti un'ampia descrizione finalizzata ad evidenziare il ridotto impatto ambientale sia della gamma dei prodotti utilizzati che dei macchinari impegnati”.

Non è dato quindi comprendere il motivo per cui a questa uniformità di giudizi corrisponda un'estrema diversificazione di punteggi.

Va inoltre notato che la ditta Gemini srl, pur avendo avuto attribuito lo stesso punteggio della ricorrente, ha riportato un giudizio nettamente meno favorevole.

Inoltre, se all'ATI ricorrente fosse stato attribuito lo stesso punteggio, corrispondente al giudizio da essa riportato per esteso, in ordine all'elemento E, e identico a quello assegnato all'ATI Friulclean e alla Icarus Servizi ne conseguirebbe, considerato quello riportato nel complesso degli elementi che costituiscono l'offerta, che essa sarebbe risultata vincitrice della gara.

Si è avuto invece assegnato per detto elemento illegittimamente un punteggio inferiore, che le ha impedito di raggiungere tale risultato.

Violazione dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, dell'art. 12 del disciplinare di gara, dell'art. 3 della L. n. 241/1990. Contraddittorietà, illogicità e violazione di autolimiti

Con la risposta all'istanza di autotutela la stazione appaltante avrebbe erroneamente ritenuto che GSA lamentasse una carenza motivazionale dei verbali e sulla predisposizione delle schede di valutazione – mentre invece si contestava non l'insufficienza ma l'illogicità della motivazione – finendo per integrare la motivazione stessa - sottolineando che i punteggi superiori a 5,76 punti sono stati assegnati solo ai concorrenti che hanno dichiarato l'uso di prodotti di pulizia a norma ISO 14024 in una percentuale almeno del 92%, il che non corrisponde ai criteri di valutazione predeterminati e ne elabora altri a posteriori, dopo aver preso conoscenza delle offerte operazioni di gara. Inoltre tale affermazione è smentita dal fatto che all'ATI Friulclean – Idealservice tale punteggio premiale è stato attribuito in presenza del dichiarato uso di prodotti ecocompatibili soltanto al 24%.

Nemmeno persuade la ragione esposta dalla stazione appaltante del perché sia stato assegnato un punteggio pari a 5,04 alla ricorrente, a fronte del punteggio di 5,76 alla 15° classificata per il solo fatto che quest'ultima avrebbe indicato “con esattezza” la percentuale di utilizzo di prodotti di tipo 1, mentre la GSA avrebbe indicato con certezza solo il limite minimo.

Infatti non si comprende perché dovrebbe ricevere un punteggio deteriore a quello assegnato a chi ha indicato l'uso “in misura pari o superiore al 90%” rispetto a chi lo ha indicato all'80%.

Violazione dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, dell'art. 12 del disciplinare di gara, dell'art. 15, punto 9 del capitolato speciale d'appalto. Contraddittorietà, illogicità e violazione di autolimiti.

L'art. 15, punto 9, di cui in epigrafe, prevede che le imprese concorrenti debbano fornire un'autodichiarazione attestante la rispondenza dei prodotti offerti e utilizzati per l'appalto al Decreto del Ministro dell'ambiente 24.5.2012 e ai suoi allegati, fra cui le specifiche tecniche.

Al riguardo il disciplinare stabilisce che l'offerente deve fornire una lista completa dei detergenti che intende usare, che devono essere contrassegnati da etichetta ambientale di tipo I (ISO 14024) a riprova del carattere ecologico certificato da parte terza, dimostrando la rispondenza a valori soglia da rispettare per ottenere il marchio dell'organismo competente, pubblico o privato.

Dei sedici prodotti offerti dalla controinteressata Helyos srl per l'appalto soltanto otto hanno il marchio ecologico Ecolabel, che non risulta posseduta dagli altri, il che contrasta con l'affermazione del concorrente di offrire il 100% di prodotti ecologici.

Il punteggio riportato da tale concorrente è pertanto viziato.

Del pari risulta viziata l'offerta dell'ATI Miorelli, in quanto non rispettosa dell'art. 15 del capitolato, che impone alla concorrente di fornire un'autodichiarazione attestante la rispondenza dei prodotti da utilizzare nell'appalto ai criteri di cui al DM 24.5.2012.

Tale autodichiarazione esiste ma risulta sottoscritta non dall'offerente ma dalla ditta produttrice.

Vengono inoltre offerti anche sei prodotti privi dell'etichetta ambientale di tipo I, che non possono venir presi in considerazione del calcolo della percentuale di tali prodotti da utilizzare nell'appalto.

Non essendosene accorta la Commissione il punteggio assegnato è inattendibile.

Inoltre l'ATI Issitalia offre 22 prodotti, di cui quattro non hanno etichetta di tipo I, onde risulta non veritiera l'affermazione per cui essa fornirebbe il 100% di prodotti di tale tipo, il che infirma la valutazione assegnata.

Non si rinvencono, come da capitolato - Allegato B i prodotti detergenti, disinfettanti, per servizi sanitari, per finestre ecc. pur proposti da detta ATI, che pertanto non avrebbero potuto essere tenuti in considerazione, viziando il punteggio assegnato.

Illegittimità propria e derivata – Violazione dell'art. 97 Cost. e del principio di buon andamento

In conseguenza di quanto sopra espresso sono illegittime, in via derivata, l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto, nonché quella definitiva, adottata con la delibera del CDA di Autovie Venete dd. 27.5.2014.

Quest'ultima è illegittima per vizi propri, in quanto deliberata senza tener conto dei rilievi tempestivamente sollevati nell'istanza di autotutela, riscontrati solo successivamente.

E', del pari, illegittimo il diniego di autotutela, che doveva precedere e non seguire l'aggiudicazione, in base al principio di buon andamento della P.A.

Violazione dell'art. 83,4° comma, del D.Lgs. n. 163/2006

L'art. 11 del disciplinare di gara prevede sei criteri di valutazione per l'offerta tecnica, prevedenti ognuno un punteggio massimo, la cui somma conduce al punteggio complessivo di 60 punti.

Stante la loro genericità detta disposizione si cura di specificare, riguardo a ognuno di essi, gli aspetti che avrebbero dovuto essere esposti nelle offerte tecniche.

Ad esempio nei criteri A) sistema organizzativo di fornitura del servizio, e B) personale, ci si cura di specificare gli elementi di cui la stazione appaltante terrà conto.

Lo stesso avviene per il criterio E) soluzioni finalizzate a ridurre gli impatti ambientali, dove rilevano l'utilizzo di prodotti di pulizia conformi a criteri di assegnazione di etichette ambientali ISO di tipo I, l'indicazione della percentuale di prodotti di tale tipo, rispetto alla gamma di prodotti complessivamente utilizzati, i sistemi di dosaggio e le tecniche di pulizia, l'eventuale utilizzo di apparecchiature elettriche, i sistemi per minimizzare i consumi energetici e di acqua e le azioni per la riduzione dei rifiuti.

Dal complesso della disciplina di gara non è dato, però, di evincere in qual modo la Commissione avrebbe potuto modulare i punteggi a ciascun criterio riferiti, dato che le specifiche esposte si risolvono in meri indirizzi, che non consentono di stabilire le modalità con cui i punteggi riferiti a ciascun criterio vengono attribuiti alle offerte tecniche.

Se i criteri si interpretano come singole caratteristiche separatamente apprezzabili nell'ambito di ciascun parametro valutativo, la mancanza di sub pesi impedisce alla Commissione di rendere chiaro il valore attribuito a ciascuna caratteristica dell'offerta tecnica, così limitandone la discrezionalità.

Se ciascuno dei criteri deve pertanto ritenersi articolato in voci definite, cioè in sub – criteri, manca l'indicazione di un valore numerico specifico per ciascuno di essi, cioè di sub pesi.

Inoltre se gli elementi indicati nell'art. 11 del disciplinare e riferiti ai criteri di valutazione debbono considerarsi come sub criteri, essi sono illegittimi, in quanto considerati come tali solo ex post, ossia durante la fase di complessiva valutazione delle offerte ad opera della Commissione, la quale ha formulato, per ciascuna offerta, singoli giudizi, poi confluiti in un unico punteggio, senza che sia dato desumere il peso dell'uno o dell'altro elemento ai fini della sua attribuzione, non essendo stati definiti i relativi sub pesi per ciascuno di essi.

Un simile modo di procedere si pone in violazione dell'art. 83, 4° comma, del D. Lgs. n. 163/2006, che intende rendere conoscibile e sindacabile l'iter logico seguito dalla Commissione nell'attribuzione dei punteggi, onde il bando avrebbe dovuto indicare espressamente i sub criteri.

Ne risulta l'illegittimità del procedimento di gara nel suo complesso.

Violazione dell'art. 84, 2° comma, del D. Lgs. n. 163/2006. Difetto dei presupposti e di istruttoria

In base alla norma in epigrafe, in caso di appalto col sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione dev'essere composta da esperti del settore, cui il contratto si riferisce.

Pertanto, come si desume dai rispettivi curricula, una dei componenti la commissione, pur essendo esperta di appalti di opere pubbliche non lo è in materia di appalti di servizi.

Si chiede che all'amministrazione sia ordinata la produzione dei curricula delle altre due componenti la commissione predetta, che non risultano dal sito dell'amministrazione di provenienza.

Si chiede, in conseguenza delle censure suesposte, che venga dichiarata l'inefficacia del contratto, se stipulato, con espressa disponibilità della ricorrente al subentro.

Si avanza contestuale domanda di risarcimento del danno o in forma specifica, formando una nuova graduatoria, che vedrà certo la ricorrente al primo posto, conseguendo così l'aggiudicazione dell'appalto, non impedita dalla conservazione degli atti di gara, che non è principio assoluto, ovvero:

In primo subordine mediante la costituzione di una nuova Commissione, cui sottoporre le offerte;

In ulteriore subordine a mezzo della riedizione integrale della procedura, con risarcimento del danno per equivalente, rapportato al mancato utile per la perdita della chance di aggiudicazione, di cui ci si riserva migliore specificazione.

Se sia stata riconvocata la Commissione per chiarimenti si chiede, in via istruttoria, l'ulteriore documentazione eventualmente fornita, ai sensi dell'art. 116 CPA, ai fini della proposizione eventuale di motivi aggiunti.

Si sono costituite in giudizio l'amministrazione intimata e la società Miorelli Service spa, capogruppo mandataria del raggruppamento aggiudicatario, controdeducendo in rito e nel merito alle argomentazioni avversarie, che ritengono prive di

DIRITTO

Il ricorso non può essere favorevolmente scrutinato.

Va osservato, in ordine al primo motivo che la tesi di parte ricorrente che, partendo dalla prescrizione della *lex specialis* di gara, secondo cui, poiché era previsto che la valutazione delle offerte dei concorrenti sarebbe risultata sia dal giudizio numerico che da una motivazione discorsiva, assume che in diversi casi vi è contraddittorietà palese fra questi due elementi, il che inficerebbe i risultati di gara, mentre, se si riducessero a coerenza gli elementi valutativi, si assicurerebbe ad essa l'aggiudicazione, ovvero si dovrebbe rilevare l'illegittimità dell'intera gara, non può essere attesa.

Un tanto non è corrispondente a quanto risulta dagli atti, in quanto, dal complesso della motivazione esposta, la posizione dei quattro casi segnalati eccepiti in ricorso non è identica.

Ha infatti buon gioco la stazione appaltante nel rilevare, con osservazione che il Collegio condivide, che la motivazione discorsiva pressoché standardizzata attribuita alla ricorrente in ordine alle soluzioni finalizzate a ridurre gli impatti ambientali, ed altresì alle controinteressate Icarus, Issitalia e Friulclean, che ha portato però all'attribuzione di punteggi differenti non è affatto contraddittoria né sprovvista di motivazione, che si rinviene invece negli atti di causa.

Nella seduta riservata n. 4, pur sotto la voce C) Metodologia tecnico – operativa, si rileva che la ricorrente offre, “in misura pari o superiore al 90%” quindi in percentuale non puntualmente determinata, anche se di rilievo, prodotti UNI EN ISO 14024, riportando il punteggio di 5,04.

Non meraviglia che nella stessa seduta la concorrente Friulclean abbia riportato il punteggio peggiore di 9, dichiarando di utilizzare gli stessi

prodotti ecocompatibili, in due specie diverse, Ecolabel e Cam, complessivamente nella misura del 100%.

La concorrente Icarus, del pari, come risulta nello stesso verbale n. 5, offre prodotti ecocompatibili di tipo I nella misura del 100%, con la conseguente attribuzione di 9 punti.

La concorrente Issitalia, come risulta dal verbale n. 5 di seduta riservata ha riportato anch'essa, per la stessa voce, il punteggio massimo di 8,64, pur offrendo anch'essa i suindicati prodotti di pulizia di Tipo I in misura del 100%, ma descritti, come precisato dalla Commissione, con qualche lieve genericità, che ha impedito l'assegnazione del punteggio massimo.

Nella sostanza tutte le ATI o imprese che, nell'ambito del criterio "soluzioni finalizzate a ridurre gli impatti ambientali" sono state chiamate in causa con detto motivo per aver ottenuto rispetto a quello della ricorrente un maggior punteggio trovano nei verbali della Commissione, talora nella voce propria sub E), altre volte nelle diversa voce sub C) ma sempre motivatamente, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la ragione di tale migliore classificazione, senza nessuna contraddittorietà o disparità di trattamento.

Invero la ricorrente utilizza prodotti ecocompatibili di tipo I, come, si è visto, in percentuali inferiori alle classificate in posizione poziore in graduatoria.

Sempre con il primo motivo si ravvisa un vizio nel punteggio assegnato alla ricorrente, che ha dichiarato l'utilizzo di prodotti ISO di tipo I "in misura pari o superiore al 90%" rispetto alla concorrente Gemini, che

ha lo ha dichiarato nella misura dell'80%, e nelle rispettive motivazioni discorsive.

A voler invero tutto concedere tale censura perde comunque di rilevanza, sia perché non è di per sé idonea, considerati i casi sopra censurati e scrutinati dal Collegio, trovati regolari, a far concludere per una complessiva inidoneità dei punteggi assegnati, come vorrebbe la ricorrente, sia perché, a voler tutto concedere, determina, se accolta, al più una differenza di 0,72 a favore della ricorrente, che non ha alcuna influenza sulla graduatoria.

Non è pertanto vero che possa pervenire, come vorrebbe la ricorrente, a un totale travolgimento delle risultanze di gara

Insiste altresì la ricorrente, con il secondo motivo, sui vizi della risposta da parte della stazione appaltante sulla sua istanza di autotutela ex art. 243 bis del D. Lgs. n. 163/2006, ma dev'essere osservato che, essendo notoriamente (cfr. CDS III Sez. 26.9.2014 n. 4830; V Sez. 26.9.2024 n. 4830) l'autotutela del tutto facoltativa, tanto che non vi è obbligo di impugnazione sul diniego di essa, non vi è, del pari, obbligo alcuno da parte della stazione appaltante di esercitare il relativo potere, in particolare quando, come nel caso di specie, si chieda il riesame, come nella specie, di valutazioni già assunte nella procedura di gara.

Sempre censurando il diniego di autotutela, non ammissibile per i motivi appena esposti, vengono svolti alcuni rilievi con il terzo motivo avverso le offerte dell'ATI Miorelli, di Helyos e dell'ATI Issitalia, che del pari vanno ritenute inammissibili.

Nemmeno consente, pertanto, il Collegio che sia ammissibile l'esame del quarto motivo di gravame, sempre fondati sulla mancata motivazione sui rilievi dedotti nell'istanza di autotutela della ricorrente.

Con il quinto motivo si contesta la genericità dei criteri di valutazione, come contenuti nell'art. 11 del disciplinare, ma trattasi del pari di censura inammissibile, in quanto è rimessa alla valutazione della stazione appaltante la determinazione e la ripartizione di detti criteri, che è stata effettuata in maniera non manifestamente illogica, né, data l'analiticità di quelli in concreto determinati, vi era necessità di fissare sub criteri e sub punteggi.

Non vi sono pertanto elementi per chiedere la riedizione della gara.

Con l'ultimo motivo, del pari inammissibilmente, si richiede il curriculum di due delle componenti la Commissione giudicatrice alla stazione appaltante.

Premesso che nemo tenetur edere contra se, pare al Collegio intuitivo che non si possa esporre un motivo di gravame condizionato a informazioni da parte dell'amministrazione, ma è sempre necessario dedurre concreti motivi di gravame e che non sono meritevoli di considerazione quelli espressi in forma dubitativa, condizionati a successivi accertamenti.

Da quanto finora affermato deriva l'inammissibilità delle richieste di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l'impresa vincitrice e della domanda risarcitoria, né in forma specifica né per equivalente.

Invero da quanto si è finora venuto dicendo risulta che non sussiste un *damnum iniuria datum*, né può ritenersi che la ricorrente possa

sostituire la propria valutazione a quella che risulta dagli atti di gara, dei quali non si è dimostrata in nessun punto l'illegittimità.

Il ricorso, pertanto, in quanto in parte inammissibile e in parte infondato, come risulta dalla motivazione, dev'essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese e competenze giudiziali, che determina in complessivi € 6.000, di cui € 3.000 a Autovie Venete e € 3.000 alla Mioresi Service spa, unica controinteressata costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Enzo Di Sciascio, Consigliere, Estensore

Alessandra Tagliasacchi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)